



Sentenza n. 22 del 2024

Presidente: Augusto Barbera - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 23 gennaio 2024, deposito del 28 febbraio 2024
Comunicato stampa del 22 febbraio 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 83 del 2023

parole chiave:

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – ECCESSO DI DELEGA – TUTELA
REINTEGRATORIA

disposizione impugnata:

- art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23

disposizioni parametro:

- art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014

dispositivo:

illegittimità costituzionale

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, sollevava questione di legittimità costituzionale – in riferimento all'art. 76 Cost. – dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per **violazione della legge di delega** 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro).

Nello specifico, sarebbe stato violato l'art. 1, comma 7, lett. c), dell'atto normativo delegante, poiché la disposizione oggetto del giudizio, nell'individuare il regime sanzionatorio per i licenziamenti nulli, **avrebbe limitato la tutela reintegratoria ai casi di nullità «espressamente previsti dalla legge», anziché prevedere – in conformità alla legge di delega – il «diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato», senza una ulteriore limitazione ai casi di nullità “espressamente” prevista.**

La Corte costituzionale supera agevolmente tutti i profili preliminari, per poi approfondirsi in un'analisi del quadro normativo di riferimento in cui si colloca lo strumento della reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato, evidenziando come – a seguito

dell'introduzione della disposizione censurata – l'ambito applicativo dello stesso sia stato limitato.

A tal riguardo, il giudice delle leggi condivide il presupposto interpretativo da cui muove il giudice *a quo*, secondo cui l'inserimento della clausola «espressamente» escluderebbe dal campo applicativo della norma censurata tutte le ipotesi in cui, pur ricorrendo la violazione di una norma imperativa, la nullità non sia testualmente prevista come conseguenza della stessa.

A questo punto, la Corte costituzionale richiama la propria giurisprudenza in materia di eccesso di delega, evidenziando come «[i]l controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega va, infatti, operato partendo dal dato letterale per poi procedere ad una indagine sistematica e teleologica per verificare se l'attività del legislatore delegato, nell'esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell'attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la *ratio* della norma delegante (sentenze n. 250 e n. 59 del 2016; n. 146 e n. 98 del 2015; n. 119 del 2013) e mantenendosi comunque nell'alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa (sentenza n. 278 del 2016)».

In sostanza, specifica il giudice delle leggi, tra l'analisi testuale del dato normativo e una lettura dello stesso alla luce delle sue finalità sussiste un rapporto inversamente proporzionale, tale per cui maggiore è l'imprecisione del testo, maggiore è la necessità di valorizzare le finalità legislative. Aggiunge poi la Corte, infatti, che «[l]a verifica di conformità della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall'altra, le disposizioni emanate dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa».

Sulla base di tali considerazioni, la Corte costituzionale giunge a dichiarare l'incostituzionalità della disposizione oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, alla luce innanzitutto dell'assenza nella legge di delega della distinzione tra «nullità "espressamente" previste e nullità conseguenti sì alla violazione di norme imperative, ma senza l'espressa loro previsione come conseguenza di tale violazione». Inoltre, a deporre nel senso dell'impossibilità di ricondurre tale distinzione nell'alveo della legge di delega sta anche il fatto che la reintegra rispetto a specifiche fattispecie è prevista nella legge n. 183 del 2014 solo rispetto al licenziamento disciplinare.

Pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola «espressamente».

Simone Barbareschi